Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno XLVI — **Roma — Sabato, 4 aprile 1925** — **Numero 79**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 592.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1925, n. 335.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri, in Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, numero 1375, concernente la regificazione della Regia scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri di Macerata;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1924, registro n. 4, foglio n. 250, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Vista la deliberazione del comune di Macerata del 9 dicembre 1924, della provincia di Macerata del 3 dicembre detto e della Camera di commercio del 9 dicembre detto;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia femminile per arti e mestieri di Macerata è riordinata come Regia scuola femminile di tirocinio per lavori donneschi con annessa scuola di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori per lavori donneschi e di economia domestica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di quattro insegnanti, di quattro maestre, di due sottomaestre, di una segretaria.

Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 112,134;
il comune di Macerata, con L. 16,533.20;
la provincia di Macerata, con L. 25,066.40;
la Camera di commercio di Macerata, con L. 2000;
la Congregazione di carità di Macerata, con L. 13,066.40.

La Congregazione di carità di Macerata resta obbligata in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati.

Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 593.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 336.

Delimitazione territoriale e reparto patrimoniale fra i comuni di Rotafuori e Mazzoleni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto 14 giugno 1923, n. 1381, col quale le frazioni basse del comune di Rotafuori furono aggregate al comune di Mazzoleni e fu stabilito che con successivo decreto si sarebbe provveduto alla delimitazione territoriale ed al reparto patrimoniale fra i due Comuni;

Veduto il progetto di delimitazione territoriale, compilato in data 20 maggio 1924 dall'ufficio del Genio civile di Bergamo;

Viste le dichiarazioni delle rappresentanze dei comuni di Rotafuori e Mazzoleni e delle frazioni interessate, contenute nel verbale 17 aprile 1924;

Visti i certificati comprovanti l'eseguita regolare pubblicazione del progetto stesso;

Vista la deliberazione 8 ottobre 1924 con cui la Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole sul progetto anzidetto;

Visto il progetto di riparto delle attività e passività, compilato in data 9 luglio 1924, di comune accordo fra i due Comuni e la rappresentanza delle frazioni interessate;

Vista la deliberazione 5 dicembre 1924 con la quale la Giunta provinciale amministrativa ha espresso parere favorevole tanto sul progetto di delimitazione territoriale quanto su quello di ripartizione delle attività e passività;

Udito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

Vista la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i due comuni di Rotafuori e Mazzoleni è stabilita in conformità della pianta topografica redatta e vistata in data 20 maggio 1924 dall'ufficio del Genio civile di Bergamo.

La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il reparto delle attività e passività patrimoniali fra i Comuni indicati nel precedente articolo è stabilito in conformità al progetto compilato in data 9 luglio 1924, di comune accordo dalle rappresentanze dei Comuni stessi e delle frazioni interessate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 7. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 594.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1925, n. 320.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Amandola a favore dell'Ospedale civile Vittorio Emanuele II.

N. 320. R. decreto 12 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Amandola viene trasformato a favore del locale Ospedale civile Vittorio Emanuele II.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 595.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2366.

Contributo scolastico del comune di Castelfranco Veneto.

N. 2366. R. decreto 7 dicembre 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze, viene approvato in L. 45,589.67 il contributo scolastico che, a datare dal 1° luglio 1924, il comune di Castelfranco Veneto deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo italo-austriaco per le tariffe ferroviarie dirette.

Addì 30 marzo 1925, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'accordo italo-austriaco del 21 gennaio scorso, relativo alle tariffe ferroviarie dirette per il traffico delle merci fra i due paesi, accordo che entra in vigore il 1° aprile 1925.

Denunzia di creditori italiani verso debitori ungheresi.

A norma della convenzione italo-ungherese firmata a Budapest il 27 marzo 1924 e relativa ai crediti e debiti espressi in corone austro-ungariche fra italiani ed ungheresi, si avverte che il 5 giugno p. v. scade il termine entro il quale i creditori italiani possono denunciare, ai propri debitori e al Ministero delle finanze ungherese, i crediti pei quali intendono domandare la valorizzazione, cioè la conversione in lire in base ai cambio previsto dall'art. 231 del Trattato di Trianon, pei cittadini delle vecchie Provincie del Regno, e dall'art. 254 del Trattato stesso, pei cittadini delle nuove Provincie. I crediti non denunciati entro detto termine sono esclusi dalla valorizzazione.

La denuncia dovrebbe a rigore essere fatta con lettera raccomandata direttamente dal creditore al debitore, nonchè al Ministero delle finanze ungherese. Per facilitare tuttavia l'avviamento delle pratiche, la Regia legazione a Budapest si presta a raccogliere essa e ad inoltrare alla destinazione rispettiva le singole denuncie.

I creditori italiani che vogliono giovarsi di tale facilitazione devono pertanto avere cura di inoltrare con tutta sollecitudine le denuncie alla Regia legazione italiana in Budapest, attenendosi alle seguenti istruzioni:

Le denuncie — stese su carta libera — devono essere compilate distintamente per ciascun credito, possibilmente dattilografate, in triplice esemplare, uno per la Regia legazione, uno per il Ministero delle finanze ungherese e uno per il debitore. In ciascuna denuncia devono essere indicati:

a) cognome e nome (o ragione sociale) del dichiarante creditore;

b) nazionalità del dichiarante;

c) residenza (o sede), alla data 3 novembre 1918, del dichiarante;

d) cognome e nome (o ragione sociale) del debitore ungherese;

e) residenza (o sede) alla data del 3 novembre 1918, del debitore ungherese;

f) ammontare del credito espresso in antiche corone austro-ungariche;

g) specificazione del contratto o del rapporto giuridico da cui il credito ebbe origine;

h) scadenza del credito;

i) interessi contrattuali o legali richiesti;

l) documenti che si producono a comprova della dichiarazione;

m) indirizzo del dichiarante e data della dichiarazione.

Si ricorda che nei crediti ammessi alla valorizzazione, a norma della convenzione, il debitore ha facoltà di eseguire il pagamento mediante rimessa di titoli ammortizzabili in 18 anni e portanti interesse del 3 % annuo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 29 corrente in Marotta, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 31 marzo 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 76

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	126 49	Belgio	123 94
Londra	116 153	Olanda	9 73
Svizzera	468 99	Pesos oro	21 25
Spagna	347 25	Pesos carta	9 38
Berlino (marco oro)	5 81	New-York	24 318
Vienna (Shilling)	3 42	Russia	119 25
Praga	72 10	Belgrado	39 20
Dollaro canadese	24 27	Budapest	0 0355
Romania	11 20	Oro	469 22

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 50
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	97 72
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 85

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Richiesta di trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti: della tenuta « Vitriano » in territorio di Tivoli; del fondo « Bruca Sottana » e del fondo « Bruca Soprana » in territorio di Regalbuto.

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale — Roma.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti a seguito della deliberazione n. 324, in data 19 marzo 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa.

Visto gli articoli 12, 13, primo comma, e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, chiede a codesto Ecc.mo Collegio che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che la tenuta sotto indicata è suscettibile di importanti trasformazioni colturali e conseguentemente può essere trasferita al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti a norma dell'art. 13 del citato regolamento legislativo:

Tenuta « Vitriano » in territorio di Tivoli di proprietà dei signori Basevi Roberto, Mario, Giuseppina, Marcella e Maria fu Ettore.

Confini:

Nord: Territorio del comune di Marcellina, vocabolo Colle Turrita;

Est: Territorio del comune di Marcellina (in questo lato confina in parte con il fondo Confini di proprietà dell'Opera), vigneto di proprietà Ricci (vocabolo Scalzacane in territorio di Tivoli), fosso di S. Pastore;

Sud: Strada mulattiera La Botte, oliveto di proprietà Ricci, strada mulattiera La Botte;

Sud-ovest: Proprietà Sciarretta Lorenzo, tenuta Colli di Sant'Antonio di proprietà Brigante Colonna;

Nord-ovest: Fosso valle Fontana e territorio del comune di Marcellina.

Il confine nord è in parte recinto da macera in cattivo stato, il confine est, il confine sud da siepe viva, gli altri confini sono aperti.

Estensione: Ettari 183.81.10.

Dati catastali: All'agenzia del catasto rustico di Tivoli è riportata alla sez. III, numeri 313, 314, 315-1, 315-2, 316, 317, 320, 323, 744-1, 744-2, 745, 832-1, 832-2, 1275 resto, 832-2 resto-resto, 833 ed alla sez. VII numeri 34, 66 per una superficie di tavole 18 8,11 pari ad ettari 183.81.10 e per un estimo di scudi 6319,79 pari a L. 33,968.87.

Roma, 28 marzo 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale — Roma.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 213 in data 5 febbraio 1925 del Consiglio di amministrazone dell'Opera stessa.

Visti gli articoli 12, 13, primo comma, e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale, che con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è suscettibile di importanti trasformazioni colturali e conseguentemente può essere trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, a norma dell'art. 13 del citato regolamento legislativo.

Fondo denominato « Bruca Sottana » in territorio del comune di Regalbuto (prov. di Catania) di proprietà di Cultrera Francesco fu Paolo, barone di Monterano da Chiaramonte Gulfi.

Confini:

Nord: Fiume Salso;

Est: Regia trazzera della Vacche detta anche localmente di San Lorenzo;

Sud: Vallone Crescinà;

Ovest: Fondo Bruca Soprana di proprietà signora La Motta.

Estensione: Il fondo nel catasto vigente è riportato per salme catastali 204.485 pari ad ettari 336.89.75.57.

Dati catastali: Il fondo è riportato nel catasto terreni del comune di Regalbuto all'art. 11894, sez. *G*, numeri 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046; sez. *H*. numeri 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799; sez. *G*., numeri 1047, 1046, 1049, 1050, 1051, 800, 801, con l'estensione complessiva di salme catastali 204.485 pari ad ettari 356.89.75.57 col reddito di ducati 1318 e grana 83 pari a L. 5732.53.

Roma, 31 marzo 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

Ecc.mo Collegio centrale arbitrale — Roma.

Il sottoscritto, nella qualità di direttore generale dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della deliberazione n. 213 in data 5 febbraio 1925 del Consiglio di amministrazione dell'Opera stessa.

Visti gli articoli 12, 13, primo comma, e 15 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, chiede a codesto Ecc.mo Collegio centrale arbitrale che, con apposita decisione, voglia riconoscere e dichiarare che il fondo sottoindicato è suscettibile di importanti trasformazioni colturali e conseguentemente può essere trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti a norma dell'art. 13 del citato regolamento legislativo:

Fondo denominato « Bruca Soprana » in territorio del comune di Regalbuto (prov. di Catania) di proprietà della baronessa La Motta Francesca fu Giovan Giorgio ved. Nicosia Speciale da Nicosia.

Confini: I confini sono:

Nord: Fiume Salso, che stacca sulla riva sinistra un piccolo appezzamento di poco più di un ettaro;

Est: Fondo Bruca Sottana del barone Cultrera di Monterano;

Sud: Vallone Crescinà;

Ovest: Fondo « Zori » di Insinga Carmelo, terreni censiti del comune di Regalbuto e vallone Bruca

Estensione: In catasto vigente è riportato per salme catastali 191,900 pari ad ettari 335 09 78.

In catasto nuovo di prossima attuazione è riportato per ettari 326 40 49

Dati catastali: Regio ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto di Regalbuto.

Estratto catastale dell'art. 9821 del catasto rustico del comune di Regalbuto, intestato alla ditta La Motta Francesca del barone Giovan Giorgio, vedova Nicosia Speciale cav. Giuseppe; sez. *G*, numeri 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034; sez. *H* numeri 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 con l'estensione complessiva di salme catastali 191.900 pari ad ettari 335.09.78 col reddito di ducati 1195 e grana 18, pari a L. 5079.51.

Roma, 31 marzo 1925.

Il direttore generale: BATTISTELLA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di ecologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia.

In base al disposto dell'art 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, è aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di ecologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro viveri

Il concorso è per esami: a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze agrarie purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato un maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 16 maggio 1925 alla direzione del Regio istituto superiore agrario di Perugia la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data del presente avviso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguita in una università o istituto superiore del Regno,

i) certificato dei punti riportati negli esami speciali e in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che l'interessato ritenga utile presentare ai fini del concorso;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quelle professionali percorse

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere rilasciati in carta legale e vidimati, secondo i casi, dalla competente autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda per prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata all'ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termine del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173

Scaduto il termine suindicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame il quale avrà luogo in Perugia presso il Regio istituto superiore agrario

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro otto giorni dalla comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.